



Roma, 18 - MARZO 2008

*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

1303

N^o DAGL 1/051207/10.3-1

FAX

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO

LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello
Stato

R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

(LAVORO)

(ESAME PRELIMINARE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1,
COMMA 3, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 247, IN TEMA DI
ACCESSO ANTICIPATO AL PENSIONAMENTO PER GLI ADDETTI ALLE
LAVORAZIONI PARTICOLARMENTE FATICOSE E PESANTI**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante: "Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adottata nella riunione del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1***(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)***

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i lavoratori dipendenti che soddisfano i criteri di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d), possono esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della predetta legge n. 243 del 2004, al raggiungimento dei requisiti indicati ai commi 2 e 3:
 - a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999;
 - b) lavoratori notturni, come di seguito definiti ai soli fini del presente articolo, compresi nelle seguenti categorie:
 - 1) lavoratori impegnati in lavori a turni, come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera *f*) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del medesimo decreto legislativo, per almeno 6 ore nel predetto periodo notturno e per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
 - 2) al di fuori dei casi di cui al numero 1), lavoratori che svolgono lavoro nel periodo notturno, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera *d*), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, per almeno 3 ore da mezzanotte alle cinque del mattino, per periodi di lavoro effettivo di durata pari all'intero anno lavorativo;
 - c) lavoratori alle dipendenze di imprese, per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al presente decreto legislativo, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
 - d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, a decorrere dal 2013 i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di tre rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B. In via transitoria, per il periodo 2008-2012 i lavoratori dipendenti di cui al citato comma 1 conseguono il diritto al trattamento pensionistico in presenza dei seguenti requisiti in termini di somma di età anagrafica e anzianità contributiva sia di età anagrafica rispetto a quelli indicati per i lavoratori dipendenti, per il medesimo periodo, nelle Tabelle A e B di cui all'allegato 1 della stessa legge n. 247 del 2007:

a) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2009, con un'età anagrafica inferiore di un anno rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella A. In via transitoria, i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato di cui alla presente lettera nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo

b) per il periodo compreso tra il 1° luglio 2009 e il 31 dicembre 2009, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella B ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B;

c) per l'anno 2010, con un'età anagrafica inferiore di due anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella B ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di uno rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B;

d) per gli anni 2011 e 2012, con un'età anagrafica inferiore di tre anni rispetto all'età anagrafica indicata nella predetta Tabella B ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due rispetto al valore indicato per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.

3. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera b), numero 1, la riduzione del requisito di età anagrafica prevista al comma 2 non può superare:

a) dodici mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71;

b) ventiquattro mesi per coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni lavorativi all'anno da 72 a 77.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, è considerata, tra le attività di cui alle lettere a) e b) del comma medesimo, quella svolta da ciascun lavoratore per il periodo di tempo più lungo nell'ambito del periodo di tempo minimo di cui al comma 5 e, nel caso di svolgimento per un periodo di tempo equivalente, quella di cui alla lettera b). Per i lavoratori di cui al comma 3 che abbiano svolto nel periodo di tempo minimo di cui al comma 5, anche una o più delle attività di cui alle lettere a), b) per un numero minimo di giorni lavorativi pari o superiore a 78, c) e d) del comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 3 solo se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo di cui al

comma 5 le attività specificate al comma 3 siano svolte per un periodo pari o superiore alla metà del predetto periodo minimo.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano ai lavoratori che abbiano svolto

- a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) alla metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza successiva alla data di cui alla lettera a).

6. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti agevolati di cui ai commi 2 e 3 i requisiti di permanenza di cui ai commi 1, 4 e 5 nelle attività indicate alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1 sono riferiti a periodi effettivi di permanenza nelle predette attività e non considerando i periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa ai sensi delle disposizioni vigenti.

7. Sono fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente articolo.

Art. 2

(Modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e relativa documentazione)

1. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui all'articolo 1, i lavoratori interessati, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, devono trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1. L'ente previdenziale dal quale deve essere erogato il trattamento pensionistico comunica, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 4, all'interessato, nel caso in cui l'accertamento abbia avuto esito positivo, la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, la quale resta subordinata alla presentazione all'ente medesimo della domanda di pensionamento dell'interessato ai fini della verifica dell'integrazione dei requisiti previsti. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal presente comma comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti:
 - a) per un ritardo della presentazione compreso in un mese oltre il termine previsto, il differimento di un mese dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio;

2. A decorrere dal mese successivo alla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 4, viene prevista la rilevazione automatica, secondo quanto previsto con il predetto decreto, dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1.
3. La domanda di cui al primo periodo del comma 1 deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta la completa dimostrazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento secondo quanto previsto dall'articolo 1, con riferimento sia alla qualità delle attività svolte sia ai necessari periodi di espletamento come stabilito dal medesimo articolo 1, sia alla dimensione ed all'assetto organizzativo dell'azienda, consistente in:
 - a) documentazione di cui al comma 1;
 - b) busta paga;
 - c) libro matricola;
 - d) libretto di lavoro;
 - e) contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale;
 - f) contratto di lavoro individuale;
 - g) ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze;
 - h) documentazione medico-sanitaria;
 - i) dichiarazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
 - l) livello di inquadramento;
 - m) carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e certificato di idoneità alla guida;
 - n) documento di valutazione del rischio di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;
 - o) altra documentazione equipollente.
4. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di cui al comma 3.
5. Nel primo anno di applicazione del presente decreto, il termine di cui al comma 1 è stabilito nel 30 settembre dell'anno.

Art. 3

(Restituzione dell'indebito)

1. **Fermo restando quanto disposto dall'articolo 484 del codice penale e dalle altre ipotesi di reato previste dall'ordinamento in caso di comunicazioni non veritiere, colui che abbia fornito comunicazioni non veritiere circa la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 1 nella documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, è tenuto a restituire agli istituti previdenziali il 200 per cento delle somme indebitamente corrisposte, qualora dalla comunicazione non veritiera siano derivati i benefici previdenziali di cui al predetto comma 1 dell'articolo 1.**

2. Il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria verifica il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 1.

Art. 4
(Modalità attuative)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo le necessarie norme attuative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con particolare riferimento:

- a) alla costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di apposita Commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 5 e con compiti consultivi per gli enti previdenziali ai fini della specificazione, ove necessario, dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b). Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese;
- b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 2, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del rispetto dei requisiti quantitativi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), commi 3 e 5;
- c) alla predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- d) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento all'accertamento delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e ai relativi periodi di cui al comma 5 del medesimo articolo 1;
- e) alle disposizioni relative alla rilevazione automatica per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008 dello svolgimento da parte del lavoratore e nel relativo periodo delle attività di cui all'articolo 1, commi 1 e 3;
- f) alla individuazione dei criteri di priorità di cui all'articolo 5;
- g) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3.

Art. 5.
(Clausola di salvaguardia)

1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento del diritto emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui all'articolo 7, la decorrenza dei trattamenti stabilita

secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243, è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.

Art. 6.
(Obblighi di comunicazione)

1. Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è così modificato:
 - a) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. Il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto i servizi ispettivi della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale informativa va estesa alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.”;
 - b) **all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 5, e 12, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.”.**

2. Il datore di lavoro che svolge le lavorazioni indicate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro trenta giorni dall'inizio delle **medesime**. **L'omessa comunicazione** è punita con la sanzione amministrativa **da euro 500 a euro 1.500**. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 7
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui al presente decreto legislativo, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013 si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

*Allegato 1***Elenco n. 1**

Voce	Lavorazioni
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

Relazione illustrativa

Il presente schema di decreto legislativo costituisce attuazione della delega prevista all'articolo 3, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (*"Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale"*), attraverso la quale viene concesso, ai lavoratori dipendenti impegnati in lavori o attività particolarmente faticose o pesanti (c.d. "usuranti"), il diritto a conseguire il pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

L'**articolo 1, comma 1**, nel rispetto dei principi indicati dalla legge delega, individua la platea dei destinatari del beneficio. Tali soggetti sono:

- gli addetti alle lavorazioni di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (tali lavorazioni sono: «lavori in galleria, cava o miniera», «lavori nelle cave», «lavori nelle gallerie», «lavori in cassoni ad aria compressa», «lavori svolti dai palombari», «lavori ad alte temperature», «lavorazione del vetro cavo», «lavori espletati in spazi ristretti», «lavori di asportazione dell'amianto»);

- i lavoratori dipendenti notturni come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

- gli addetti alla c.d. "linea catena" con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato;

- i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il **comma 2** stabilisce la modulazione dell'anticipo della decorrenza del trattamento pensionistico rispetto ai requisiti previsti, nei vari periodi temporali, dalle Tabelle A e B allegate alla legge n. 247 del 2007, rivolte alla generalità dei lavoratori dipendenti. Evidentemente, tale beneficio non è riferibile ai lavoratori che godono fin d'ora di regimi di accesso al pensionamento anticipato rispetto a quanto previsto nell'assicurazione generale obbligatoria (v. ad es. quanto previsto per il personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco). La non cumulabilità delle misure previste dal presente decreto con quelle di cui ai citati regimi speciali pensionistici anticipati – la cui armonizzazione con l'A.G.O. è rimessa ad un'ulteriore delega ai sensi dell'articolo 1, comma 6 della medesima l. 247/2007 – è espressamente disposta dal successivo comma 7.

A regime, ovvero sia a decorrere dal 2013, l'accesso al trattamento pensionistico è consentito con un'età anagrafica inferiore di tre anni ed una "quota" - data dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva - inferiore di un valore pari a tre. Sostanzialmente, per gli addetti ad attività usuranti la pensione sarà quindi conseguibile al raggiungimento di quota 94 (invece di 97) e ad una età di 58 anni (invece di 61).

In via transitoria, e cioè per il periodo di maturazione dei requisiti che va dal 2008 al 2012, l'anticipo rispetto a quanto previsto per i lavoratori dipendenti varia invece tra i due e tre anni in riferimento all'età anagrafica e tra il valore di uno e due in relazione alla "quota".

In particolare, è disposto che i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso anticipato nell'anno 2008 possono accedere al pensionamento dal 1° luglio 2009.

Poiché tra le categorie dei beneficiari del presente intervento legislativo solo quella relativa ai lavoratori che svolgono lavoro notturno risulta particolarmente sensibile ad un ulteriore parametro di usura (le notte effettive lavorate nel corso dell'anno, dipendenti dalla turnistica adottata nello specifico luogo di lavoro) il comma 3 prevede che la predetta riduzione del requisito di età anagrafica non può comunque superare i dodici mesi per coloro che svolgono un numero di giorni lavorativi notturni all'anno compreso tra 64 e 71 e i ventiquattro mesi per coloro che lavorano per un numero di notti annue compreso tra 72 e 77. Il beneficio pieno dei tre anni di anticipo è dunque accordato solo a coloro che svolgono almeno 78 notti di lavoro all'anno.

Il comma 4 stabilisce anche che, qualora la storia del lavoratore sia caratterizzata dalla compresenza dello svolgimento di attività usuranti di diverso tipo, per definire l'intensità del beneficio pensionistico da applicare viene seguito il criterio della prevalenza. Si applicano cioè le disposizioni di attenuazione del beneficio solo se ai fini del conseguimento del periodo di tempo minimo necessario per l'accesso al beneficio stesso, il lavoro notturno inferiore a 78 notti sia stato svolto per un periodo pari o superiore alla metà del predetto periodo minimo.

Secondo quanto già definito dalla legge 247/2007, l'anticipo pensionistico è concesso (comma 5) a condizione che il lavoratore che abbia svolto regolarmente e continuativamente le attività usuranti per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e, a regime, alla metà della vita lavorativa complessiva. Ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato i requisiti di permanenza nelle attività usuranti sono riferiti a periodi di effettivo svolgimento di tali attività (comma 6) e sono comunque fatte salve le norme di miglior favore previste dalla legislazione vigente per l'accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell'assicurazione generale obbligatoria (comma 7). Peraltro, tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni del presente decreto.

L'**articolo 2** disciplina le modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio e definisce la documentazione necessaria a provare l'esecuzione delle lavorazioni usuranti.

Per una efficiente ed ordinata gestione delle richieste di accesso al beneficio, è previsto che i lavoratori interessati trasmettano la relativa domanda e la necessaria documentazione entro il 1° marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati. La presentazione della domanda oltre i termini stabiliti comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento fino a tre mesi dell'accesso al trattamento pensionistico rispetto a quello cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in applicazione del beneficio. Nel primo anno di applicazione del decreto il termine per la presentazione della domanda e della relativa documentazione è stabilito al 30 settembre.

Fermo restando che, a regime, viene previsto un sistema di rilevazione automatica - secondo quanto stabilito con il decreto di cui all'articolo 4 - dello svolgimento, da parte del lavoratore, delle attività faticose e pesanti, la domanda di accesso al beneficio deve essere corredata dalla documentazione e dagli elementi di prova in data certa da cui è tratta la completa dimostrazione dell'esistenza dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento.

Il sistema di prova della qualità e del periodo di espletamento delle attività lavorative svolte si basa sulla presentazione di una documentazione costituita di elementi quali il libro matricola, il libretto di lavoro, i contratti collettivi, gli ordini di servizio, gli schemi di turnazione del personale, i registri delle presenze, la documentazione medico-sanitaria, il documento di valutazione del rischio, ecc. Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore tutta la predetta documentazione.

L'**articolo 3** è dedicato alle disposizioni sanzionatorie, formulate anche in modo da evitare fenomeni di collusione tra datore di lavoro e lavoratore qualora abbiano interessi convergenti nel favorire un'anticipata cessazione dell'attività lavorativa del dipendente.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 484 del codice penale, colui che abbia fornito comunicazioni non veritiere è tenuto al versamento agli istituti previdenziali del doppio delle somme corrispondenti ai benefici previdenziali che ne sono derivati.

Al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali è demandato il compito di verificare il corretto adempimento degli obblighi la cui violazione è sanzionata come sopra esposto.

L'**articolo 4** prevede l'emanazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, di un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, contenente le necessarie norme di dettaglio per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo medesimo.

In particolare, con il predetto decreto sono previste:

- la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un'apposita Commissione ai fini dell'espletamento del monitoraggio e della procedura di cui all'articolo 5 e con compiti consultivi per gli enti previdenziali ai fini della specificazione dei criteri da seguire nell'espletamento del procedimento accertativo per la concessione del beneficio;
- la disciplina del procedimento accertativo in relazione alla documentazione necessaria per la concessione del beneficio, con particolare riferimento all'accertamento delle attività alla c.d. linea catena;
- la predisposizione di criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli enti previdenziali;
- le modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali;
- le disposizioni relative alla rilevazione automatica delle attività usuranti per i periodi di lavoro decorrenti dal 2008;
- le forme e le modalità di collaborazione tra gli enti previdenziali.

Con l'**articolo 5** viene prevista, come clausola di salvaguardia del rispetto dei limiti di spesa previsti all'articolo 7, un meccanismo di differimento della decorrenza dei trattamenti qualora, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al beneficio, emerga, dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte, il verificarsi di scostamenti del numero di domande rispetto alla copertura finanziaria a disposizione.

L'**articolo 6** rafforza gli obblighi di comunicazione - a carico del datore di lavoro - alla Direzione provinciale del lavoro in materia di esecuzione di lavoro notturno e di lavorazioni che utilizzano la c.d. linea catena.

Infine, l'**articolo 7** concerne i profili finanziari del provvedimento. Agli oneri, valutati in 83 milioni di euro per l'anno 2009, 200 milioni di euro per l'anno 2010, 312 milioni di euro per l'anno 2011, 350 milioni di euro per l'anno 2012 e 383 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede a valere sulle risorse del Fondo appositamente costituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.